

Rag. CAMILLO GALAVERNI
Rag. LORETTO GRASSELLI
Dott. MARIO COSTI TONARELLI
Dott.ssa BARBARA BENATTI
Rag. BRUNO BERTOCCHI
Dott. EMANUELE GALAVERNI
Avv. MARGHERITA CROCI

Ai Sigg.
CLIENTI
LORO SEDI

Reggio Emilia, 14 Febbraio 2024

LETTERA INFORMATIVA

N° 4/2024

Modifiche alla tassazione IRPEF per l'anno fiscale 2024 dei redditi da lavoro dipendente e assimilati

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E del 6 febbraio 2024 ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte in materia di IRPEF dal decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 che, in prospettiva della piena attuazione della Delega al Governo per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023 n. 111), nell'ottica della prevista graduale riduzione dell'IRPEF, ha apportato modifiche alla tassazione IRPEF limitatamente al periodo d'imposta 2024 rimodulando:

- 1) Aliquote e scaglioni di reddito;
- 2) calcolo delle detrazioni;
- 3) trattamento integrativo

1. Modifiche delle aliquote e degli scaglioni d'imposta

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 216/2023, l'articolo 11 comma 1 del TUIR, nell'attuale formulazione, prevede che l'imposta lorda sia determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- c) oltre 50.000 euro, 43%.

Pertanto, rispetto alla previgente disciplina, attua una riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito:

- Il primo scaglione è stato innalzato da 15.000 a 28.000 euro a parità di aliquota al 23%
- L'aliquota del 25% in precedenza applicabile al secondo scaglione per i redditi oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro è stata soppressa;
- Il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi di aliquote e scaglioni vigenti per l'anno 2024:

SCAGLIONI 2024	ALIQUOTE 2024	IMPOSTA DOVUTA
fino a 28.000 €	23%	23% sul reddito
oltre 28.000 € e fino a 50.000 €	35%	6.440 euro + 35% sul reddito che supera i 28.000 € fino a 50.000 €
oltre 50.000 €	43%	14.140 euro + 43% sul reddito che supera i 50.000 €

2. Modifica delle detrazioni su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Per semplicità si riporta di seguito una tabella riepilogativa di calcolo delle detrazioni di lavoro dipendente:

REDDITO COMPLESSIVO	MISURA DELLA DETRAZIONE
fino a 15.000 €	1.955 € (in ogni caso non inferiore a 690 € o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380 €)
oltre 15.000 € e fino a 28.000 €	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito}) / 13.000]$
oltre 28.000 € e fino a 50.000 €	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito}) / 22.000]$
oltre 50.000 €	Nessuna detrazione

2

La detrazione come sopra calcolata va rapportata poi al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro (escludendo i giorni di assenza ingiustificata e i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita).

L'importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro (disposizione non modificata).

3. Trattamento integrativo

L'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 216/2023 modifica, per l'anno d'imposta 2024, il requisito richiesto per il riconoscimento del trattamento integrativo fino a 15.000 euro di reddito:

- nell'ipotesi in cui il reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia maggiore rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati diminuite dell'importo di 75 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro da rapportare al periodo di lavoro nell'anno (la riduzione di 75 euro mira a neutralizzare l'incremento dell'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti);

Il calcolo del trattamento integrativo per i redditi superiori a 15.000 euro non è stato modificato:

- con reddito tra 15.000 euro e fino a 28.000 euro annui il trattamento è riconosciuto (in misura ridotta) a condizione che la somma di specifiche detrazioni spettanti nell'anno d'imposta superino l'imposta lorda, con un importo del bonus:
 - pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d'imposta e l'imposta lorda;

- comunque non superiore a 1.200 euro annui.
- oltre i 28.000 euro il trattamento integrativo non spetta.

Resta invariata la modalità di restituzione dell'eventuale trattamento integrativo indebitamente percepito mensilmente: qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo risulti non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero dell'importo in un totale di 8 rate di cui la prima nel mese di dicembre e le successive 7 rate nei primi 7 mesi dell'anno successivo.

Per i clienti del servizio paghe erogato da Studio Galaverni 1925:

In presenza di soggetti con reddito presunto in prossimità della soglia di 15.000 euro, o in caso di incertezza sull'effettiva quantificazione del reddito, invitiamo i datori di lavoro a fornire informazione ai dipendenti sulle condizioni di spettanza di cui al paragrafo precedente e di consentire al personale di poter esprimere la rinuncia al riconoscimento di tale trattamento in busta paga, ovvero la sua corresponsione solo in sede di conguaglio, per evitare di dover trattenere a conguaglio quanto indebitamente percepito nel corso dei mesi. La rinuncia non pregiudica il riconoscimento in sede di dichiarazione dei redditi del trattamento, se spettante.

Inoltre confermiamo che il riconoscimento del trattamento integrativo per redditi tra 15.000 e 28.000 euro non avviene in busta paga poiché il sostituto non ha conoscenza delle altre detrazioni utili alla verifica della spettanza, in tal caso l'erogazione, se spettante, avverrà in dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore.

Verranno pubblicati sul folder organizzativo del nostro portale o inviati via email i moduli per esprimere le scelte già intestati ai singoli soggetti; vi preghiamo di restituirceli prima dell'elaborazione delle buste paga di febbraio 2024.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito all'argomento trattato, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Avv. Margherita Croci

